



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 6064-5910-5714-5713-5621-5432-5394/I

Delibera n. 1234/16

Il Consiglio nella seduta del 24.5.2016, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Cons. *J. Pessero* ;

richiamata la delibera consiliare n. 564 del 08/03/2016 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Vice Presidente di sezione e n. 2 Giudice presso la CTP di PESARO;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione per la CTP di Pesaro dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
PIETRO MERLETTI	VPS	CTP ASCOLI PICENO	01/04/1996
CELESTE VIGORITA	VPS	CTP BRINDISI	12/11/2015
SANDRO GIANNI	VPS	CTP RIETI	20/12/2013
FRANCESCO CAPORUSSO	G	CTP TERAMO	14/09/1992
PIER FRANCESCO GASPERI	G	CTP RIMINI	20/10/1990
MAURIZIO MAGALOTTI	G	CTP RIMINI	01/04/1996
EMILIO CASTELLANI	G	CTP ANCONA	30/01/2002
CESARE MARZIALI	G	CTP ANCONA	19/09/2012

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che *“in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.*

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest'ultima”;

esaminare le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le risoluzioni n. 5 del 10/09/2002, n.3 del 27/03/2007, n. 2 del 29/04/2008, n. 13 del 02/12/2014 e n. 5 del 03/03/2015, in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il “**Limite del numero di incarichi**” concedibili, delle applicazioni interne ed esterne in un **massimo di tre**:

rilevato che il giudice **Pier Francesco GASPERI** risulta già applicato ad altre due sedi di Commissione Tributaria oltre quella di appartenenza e, pertanto, deve essere escluso;

considerato che il giudice **Maurizio MAGALOTTI**, con istanza acquisita al protocollo d'ufficio con il n. 6682 del 18/04/2016, ha ritirato la propria partecipazione all'interpello;

considerato che tra i partecipanti ammessi quelli con maggiore anzianità nell'incarico di VPS e Giudice risultano essere:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
PIETRO MERLETTI	VPS	CTP ASCOLI PICENO	01/04/1996
FRANCESCO CAPORUSSO	G	CTP TERAMO	14/09/1992
EMILIO CASTELLANI	G	CTP ANCONA	30/01/2002

visto l'art.15 del D.Lgs. 545/92;

vista la Risoluzione Consiliare n. 07 del 13/10/2015;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva e per la medesima carica posseduta, presso la **Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, a decorrere dal 01/06/2016** e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali per tale sede, dei seguenti componenti:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
PIETRO MERLETTI	VPS	CTP ASCOLI PICENO
FRANCESCO CAPORUSSO	G	CTP TERAMO
EMILIO CASTELLANI	G	CTP ANCONA

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Regionale delle Marche**;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo**;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Teramo**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Provinciale di Ancona**, che avrà cura di notificare la presente delibera all’interessato;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell’organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell’applicazione.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO